



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "MILLEPROROGHE"

(Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183)

Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*” -c.d. **Decreto Milleproroghe** - ([Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020](#) – in vigore dal 31 dicembre 2020)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 4

1. Proroga dei termini relativi a disposizioni in tema di vendite a distanza su piattaforme digitali (art. 3, comma 3)..... 4
2. Proroga del termine di adeguamento dei registratori telematici per l’invio dei dati al sistema della tessera sanitaria (art. 3, comma 5)..... 4
3. Proroga degli obblighi relativi all’aggiornamento professionale dei revisori legali (art. 3, comma 7) 4
4. Proroga della lotteria degli scontrini (art. 3, commi 9 e 10)..... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 5

1. Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto de L’Aquila - Casa Italia (art. 17)..... 5
2. Proroga dei termini relativi alla sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari correlati con lo stato di emergenza epidemiologica (art. 19 e allegato 1, punti 21 e 27)..... 5
3. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (art. 21)..... 6
4. Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea (art. 22)..... 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE 7

1. Proroga art. 90, commi 3 e 4, del decreto legge Rilancio in materia di lavoro agile (art. 19 e allegato 1, n. 29).....7
2. Proroga dei termini in materia di enti del Terzo settore (art. 11, comma 1)..... 7
3. Proroga dei lavori della Commissione tecnica di studio, classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (art. 11, commi 3) 7
4. Proroga lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (art. 11, comma 4) 7
5. Proroga del termine di cui all’art 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 (art. 11, comma 5)..... 7
6. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 11, comma 9)..... 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE 8

1. Proroga procedura semplificata acquisto di beni e servizi informativi e per la connettività (art. 1, comma 11) 8
2. Proroga in materia di adeguamento degli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi (art. 12, comma 8). 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 8

1. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 14) 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO..... 9

1. Art. 5 bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Cura Italia (art. 19 e allegato 1, n. 4)..... 9

2. Art. 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Cura Italia (art. 19 e allegato 1, n. 7).....	9
3. Art 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Cura Italia (art. 19 e allegato 1, n. 8).....	9
4. Art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - cd. Rilancio (art. 19 e allegato 1, n. 13).....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	9
1. Proroga riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero Ambiente (art. 15, comma 1)	9
2. Proroga del termine di utilizzo della contabilità speciale riconosciuta alla Regione Sicilia (art. 15, comma 2)	10
3. Proroga termini bonifica stabilimento Stoppani – comune di Cogoleto (art. 15, comma 3)	10
4. Proroga autorizzazione di spesa per gruppo lavoro “end of waste” (art. 15, commi 4 e 5).....	10
5. Proroga obbligo etichettatura imballaggi (art. 15, comma 6)	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA.....	10
1. Proroga termini in materia di Distretti turistici (art. 7, comma 1)	10
2. Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art. 7, comma 2).....	11
3. Proroga termini celebrazioni ovidiane (art. 7, commi 3 e 5)	11
4. Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 7, commi 4 e 6).....	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	11
1. Agenzie somministrazione lavoro nei porti di transhipment in crisi (art. 11, commi da 6 a 8).....	11
2. Trasporto aereo (art. 12, commi 2-4).....	12
3. Proroga verificazioni strumenti metrici autoriparatori (art. 12, comma 6).....	12
4. Disciplina sicurezza infrastrutture stradali (art. 13, comma 3).....	12
5. Arruolamento lavoratori marittimi (art. 13, comma 4).....	12
6. Tariffe autostradali (art. 13, comma 5).....	12
7. Esami patenti di guida (art. 13, comma 6).....	13
8. Ripartizione fondo TPL (art. 13, comma 7)	13
9. Fondo progettazione Enti Locali (art. 13, comma 8).....	13
10. Progetto rigenerazione urbana” Mantova Hub” (art. 13, commi 9 e 18).....	13
11. Opere Commissario gare sci Cortina (art. 13, comma 10)	13
12. Proroga buono viaggio (art. 13, comma 11).....	13
13. Divieto decurtazione corrispettivi TPL (art.13, comma 12).....	13
14. Compensazioni Anas (art. 13, comma 15).....	13
15. Alta velocità Verona-Vicenza-Padova (art. 13, commi 16-17)	14
DISPOSIZIONI VARIE	14
1. Proroga termine in materia di svolgimento del processo amministrativo (art. 1, comma 17)	14
2. Proroga di termini in materia di svolgimento con procedura semplificata delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 6).....	14

3. Proroga termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1).....	15
4. Proroga termini decreto legge “Sblocca Cantieri” (art. 13, comma 2)	15
5. Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 13, commi 13 e 14)	15
6. Proroga art. 73 decreto legge n.18 del 2020, in materia di organi collegiali (art. 19 e allegato 1, n.10)	16

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga dei termini relativi a disposizioni in tema di vendite a distanza su piattaforme digitali (art. 3, comma 3)

La disposizione in esame modifica l'art. 13 del decreto Crescita (D.L. n.34/2019), che ha introdotto l'obbligo per il gestore della piattaforma digitale, dell'interfaccia elettronica o di mezzi analoghi di comunicazione utilizzati per favorire vendite a distanza, di trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati anagrafici completi, i codici identificativi fiscali e l'indirizzo di posta elettronica relativi ai fornitori in caso di beni importati o ceduti in ambito UE.

Si ricorda che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n.660061, sono state stabilite le modalità per la trasmissione dei dati in esame e che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 13/E del 1° giugno 2020, sono stati forniti chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma.

Con la modifica apportata, l'efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Di conseguenza, il citato adempimento dovrà essere eseguito **fino al 30 giugno 2021** (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto nella norma originaria).

E' stata, inoltre, **rinvziata, al 1° luglio 2021**, la previsione di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. n.135/2018 (decreto Semplificazioni), in tema di misure dirette a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA, nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop)¹.

In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nelle citate fattispecie, il soggetto passivo che mette a disposizione del venditore ed acquirente l'uso di un'interfaccia elettronica, di una piattaforma, di un portale o di mezzi analoghi, pur non essendo direttamente parte della transazione, è considerato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come soggetto passivo che ha rispettivamente ricevuto e successivamente ceduto i beni oggetto di transazione, con conseguente applicazione allo stesso del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

2. Proroga del termine di adeguamento dei registratori telematici per l'invio dei dati al sistema della tessera sanitaria (art. 3, comma 5)

Con la disposizione in esame, di modifica dell'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015, gli operatori sanitari (come farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) dovranno effettuare l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, non più entro il 1° gennaio 2021, ma **entro il 1° gennaio 2022**.

3. Proroga degli obblighi relativi all'aggiornamento professionale dei revisori legali (art. 3, comma 7)

La disposizione in commento prevede che, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono assolti se i crediti sono conseguiti entro il **31 dicembre 2022**.

¹ Con riferimento ai beni in esame, si precisa che in caso di importazione degli stessi da territori terzi o Paesi terzi, il valore unitario intrinseco di riferimento non deve essere superiore a euro 150.

4. Proroga della lotteria degli scontrini (art. 3, commi 9 e 10)

La disposizione in commento differisce l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini" rispetto al termine originario del 1° gennaio 2021. In particolare, intervenendo sull'articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che le disposizioni necessarie per l'avvio della lotteria saranno disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottare **entro e non oltre il 1° febbraio 2021**.

La norma tiene parzialmente conto dell'esigenza manifestata dalla Confederazione in merito alla oggettiva difficoltà per gli operatori economici di provvedere tempestivamente all'adeguamento dei registratori telematici, al fine di renderli compatibili con l'applicativo lotteria entro il 31 dicembre 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con una modifica all'articolo 1, comma 540 della legge n.232 del 2016 viene, altresì, prorogata al 1° marzo 2021 la data a partire dalla quale i consumatori potranno segnalare l'eventuale rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice della lotteria al momento dell'acquisto. Si tratta, in particolare, delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che potranno essere utilizzate, unitamente ad altri elementi di valutazione, ai fini dell'analisi di rischio fiscale.

Al riguardo, si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila - Casa Italia (art. 17)

La disposizione integra l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserendo il comma 2-bis.

Nello specifico si stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.

Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno connesso agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il Comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), ossia può stabilire i termini inderogabili di avvio degli interventi e, nel caso sia decorso inutilmente tale termine, il Comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.

2. Proroga dei termini relativi alla sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari correlati con lo stato di emergenza epidemiologica (art. 19 e allegato 1, punti 21 e 27)

In materia di sottoscrizione e comunicazioni relative ai contratti finanziari, i termini previsti dalle disposizioni legislative riportate ai punti 21 e 27 dell'Allegato 1 al decreto in commento, sono

prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.

In particolare, si tratta delle disposizioni che prevedono procedure semplificate per la sottoscrizione e per le comunicazioni in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi, contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nell'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (art. 21)

Viene previsto il recepimento della Decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027 – a seguito dell'accordo politico raggiunto nel Consiglio europeo di luglio 2020 -, che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom.

La suddetta decisione prevede che alle attuali 3 tipologie di risorse – e cioè le Risorse Proprie tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL - istituisce una nuova risorsa basata su un contributo nazionale sugli imballaggi in plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. Questa nuova risorsa prevede che, per ogni chilogrammo di imballaggi di plastica non riciclati, venga applicato un contributo di 0,80 euro a carico dei singoli Stati membri. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della stessa Decisione, la sua effettiva entrata in vigore avverrà all'esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.

4. Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea (art. 22)

Vengono stabilite disposizioni sull'operatività degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione del Regno Unito, dopo la scadenza del periodo di transizione stabilito dall'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (31 dicembre 2020).

L'articolo prevede, tramite l'estensione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi, con il fine di assicurare alla clientela, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.

In particolare, per le banche con sede nel Regno Unito e per gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti in Italia tramite succursale - a condizione che abbiano presentato istanza per l'autorizzazione come intermediari di paese terzo ma non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione stessa – viene prevista la possibilità di continuare a prestare l'attività o il servizio già esercitato prima del 31 dicembre 2020, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione.

L'operatività è consentita per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Per i contratti derivati in essere, non soggetti a compensazione da parte

di una controparte centrale (over the counter), è tuttavia consentita la gestione degli eventi del ciclo di vita di tali contratti.

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Proroga art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge Rilancio in materia di lavoro agile (art. 19 e allegato 1, n. 29)

La disposizione proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'art. 90, commi 3 e 4, del decreto legge n.34/2020 (cd. decreto Rilancio), contenente semplificazioni in materia di lavoro agile (cd. *smart working*).

Si ricorda che il suddetto art. 90 consente ai datori di lavoro privati di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica e senza necessità di stipulare l'accordo individuale con i lavoratori, i loro nominativi e la data di cessazione della prestazione di lavoro in *smart working*, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

2. Proroga dei termini in materia di enti del Terzo settore (art. 11, comma 1)

L'articolo 11, comma 1, interviene sull'articolo 43 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) disponendo che le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, che, entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del termine del 3 agosto 2020 originariamente previsto), si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono comunque il proprio patrimonio in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che prevede che in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero, ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

3. Proroga dei lavori della Commissione tecnica di studio, classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (art. 11, commi 3)

L'articolo 11, comma 3 prevede che la Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, istituita dal comma 475 della Legge n. 160/2019, possa concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 originariamente previsto.

4. Proroga lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (art. 11, comma 4)

L'articolo 11, comma 4 sposta al 31 dicembre 2021 (rispetto al 31 dicembre 2020) il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori della Commissione tecnica, istituita dal comma 474 della Legge n. 160/2019, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

5. Proroga del termine di cui all'art 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 (art. 11, comma 5)

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n.412, l'INPS effettua una verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche provvedendo, entro l'anno successivo alla verifica, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Con l'articolo 11, comma 5 del decreto in esame, il termine per il recupero delle prestazioni indebite emerse da tali verifiche, relative al periodo d'imposta 2018, viene

prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 anche ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle suddette prestazioni.

6. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 11, comma 9)

Per effetto delle previsioni di cui all'art. 11 comma 9 i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria – dieci anni per le contribuzioni dovute al FPLD Inps ed alle gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà ed escluse invece le contribuzioni aggiuntive non devolute alle gestioni pensionistiche, e cinque anni per le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali - vengono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento e fino al 30 giugno 2021, riprendendo a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia invece inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Proroga procedura semplificata acquisto di beni e servizi informativi e per la connettività (art. 1, comma 11)

Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi di rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, viene prorogata di un anno – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 - la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici, di acquistare beni e servizi informatici e per la connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici di cui almeno una start-up innovativa o PMI innovativa.

2. Proroga n materia di adeguamento degli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi (art. 12, comma 8)

Proroga al 1° gennaio 2021 la data dalla quale, negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori, non è richiesta la presenza di un sintonizzatore analogico. Stabilisce, inoltre, che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad indicare nuove codifiche da integrare nei ricevitori, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 14)

Il comma 1 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di cui all'art.72, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), ovvero la possibilità per il MAECI e l'ICE-Agenzia di avvalersi, tramite convenzione e nei limiti delle risorse disponibili con riferimento alla legislazione vigente, di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA.

Il comma 2 riguarda proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021 la scadenza prevista dall'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020 (cd. decreto Semplificazioni) per il rilascio delle credenziali diverse da SPID, CIE o CNS finalizzate all'utilizzo, da parte dei cittadini, dei servizi consolari digitali forniti dagli uffici all'estero del MAECI. Resta possibile utilizzare le credenziali già

rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 settembre 2021).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Vengono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le seguenti disposizioni:

1. Art. 5 bis, commi 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Cura Italia (art. 19 e allegato 1, n. 4)

La norma prevede che il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori siano autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali. E' consentito, in coerenza con le Linee Guida dell'OMS, fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Art. 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Cura Italia (art. 19 e allegato 1, n. 7)

Con tale disposizione viene consentita la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alla vigente normativa. Per avvalersi della deroga il produttore deve autocertificare le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto dei requisiti di sicurezza. La validazione deve essere effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità e dall' Inail in caso di importazione delle stesse.

3. Art 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Cura Italia (art. 19 e allegato 1, n. 8)

La norma in esame prevede che le mascherine chirurgiche siano considerate DPI per i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Viene inoltre consentito a *chiunque*, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

4. Art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - cd. Rilancio (art. 19 e allegato 1, n. 13)

La disposizione obbliga i datori di lavoro, pubblici e privati, ad assicurare la **sorveglianza sanitaria "eccezionale"**, svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dall'Inail, tramite i propri servizi territoriali e su richiesta del datore di lavoro. Tale sorveglianza va effettuata nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o di condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Proroga riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero Ambiente (art. 15, comma 1)

L'articolo introduce una serie di proroghe di termini in materia ambientale. In particolare, il comma 1, con l'obiettivo di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, dispone la proroga di un anno dei termini di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo, con le quali il Ministero dell'ambiente contrattualizza personale utile per potenziare l'attuazione delle politiche ambientali.

2. Proroga del termine di utilizzo della contabilità speciale riconosciuta alla Regione Sicilia (art. 15, comma 2)

L'art 15, comma 2 proroga di un anno – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – la durata della contabilità speciale riconosciuta alla Regione Sicilia – per gli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

3. Proroga termini bonifica stabilimento Stoppani – comune di Cogoleto (art. 15, comma 3)

Vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani (stabilimento chimico in provincia di Genova).

4. Proroga autorizzazione di spesa per gruppo lavoro “end of waste” (art. 15, commi 4 e 5)

I commi 4 e 5 dell'art 15 prorogano l'arco di tempo (2021-2015, in luogo dell'iniziale 2020-2024) fissato dal dall'iniziale) in cui viene autorizzata la spesa per la costituzione del gruppo di lavoro “*end of waste*” al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti previsti dal D.Lgs. 152/2006.

5. Proroga obbligo etichettatura imballaggi (art. 15, comma 6)

L'art. 15, comma 6 sospende fino al 31 dicembre 2021 le nuove modalità di etichettatura ambientale degli imballaggi che, pertanto, entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Si ricorda, a tal proposito, che le nuove modalità di etichettatura sono state previste dal decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (uno dei decreti del cd. “Pacchetto economia circolare”) che, recependo la “Direttiva rifiuti e imballaggi”, ha apportato modifiche al comma 5 dell'articolo 219 del D.lgs. 152/2006. È stato previsto, in particolare, l'obbligo in capo ai produttori di etichettare opportunamente tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

Si sottolinea chela disposizione inserita nel provvedimento in esame sospende solo il primo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non il secondo periodo dello stesso comma che prevede l'obbligo dei produttori di indicare, ai fini della classificazione e identificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (che pertanto è in vigore dal 1° gennaio 2021).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Proroga termini in materia di Distretti turistici (art. 7, comma 1)

Al comma 1 si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le Regioni, d'intesa con il MIBACT e con i Comuni interessati, possono delimitare i distretti turistici istituiti, con decreto dello stesso Ministero, su richiesta delle imprese del turismo che operano in tali territori, previa intesa con le Regioni interessate. Ricordiamo che, in base a quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i distretti turistici hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi e di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

2. Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art. 7, comma 2)

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui sono mantenute in essere le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per la gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale - realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Proroga termini celebrazioni ovidiane (art. 7, commi 3 e 5)

Al **comma 3** viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la validità degli interventi di finanziamento in favore delle tipologie di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio elencate alle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 226. Alla stessa data viene prorogata la permanenza in carica del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane – con la conseguente assegnazione, anche per l'anno 2021, del contributo annuo determinato - nonché il termine entro cui lo stesso dovrà pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, la relazione conclusiva della propria attività.

4. Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 7, commi 4 e 6)

Al **comma 4** vengono prorogate di 30 giorni, quindi fino al 31 gennaio 2021, le disposizioni applicative del comma 7 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) previste del Decreto interministeriale MIBACT/MEF 312 dell'8 luglio 2020 in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva. La misura prevista dal decreto Rilancio ha autorizzato, infatti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta prevista dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell'audiovisivo - le disposizioni applicative utili per stabilire l'entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Inoltre, viene consentito alle società direttamente ed indirettamente collegate dal MEF di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce - Cinecittà, permettendo di acquisire all'Istituto stesso di assumere la forma giuridica di Società per azioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Agenzie somministrazione lavoro nei porti di transhipment in crisi (art. 11, commi da 6 a 8)

Viene estesa fino al primo semestre del 2021 la durata massima delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione del personale, istituite nei porti di transhipment in crisi, in cui sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese portuali e terminalistiche. Al fine di garantire al personale delle Agenzie le indennità previste (art.3, comma 2 L.28 giugno 2012 n.92) per le giornate di mancato avviamento al lavoro anche nei primi 6 mesi del 2021, vengono conseguentemente incrementate di 5,1 milioni di euro le relative risorse disponibili per tale anno, attraverso una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro istituito, presso il Ministero del Lavoro, dall'art. 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013 n.147.

2. Trasporto aereo (art. 12, commi 2-4)

Per consentire il perfezionamento dell'iter autorizzativo previsto dall'articolo 85, commi 5 e 6, le compagnie aeree potranno restituire le risorse ad esse riconosciute a titolo di anticipazioni entro sei mesi dalla effettiva erogazione delle stesse e comunque entro il 2021 (in luogo dell'attuale termine del 15 dicembre 2020).

Si tratta, in particolare, degli interventi di ristoro dei danni subiti a causa della pandemia da parte delle compagnie aeree esercenti trasporto di passeggeri con oneri di servizio pubblico (a valere sul fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e da parte delle altre compagnie aeree esercenti trasporto di passeggeri, con aerei con una capacità superiore a 19 posti (a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dall'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). L'operatività di quest'ultima misura di sostegno, nel limite di 16 milioni di euro nell'ambito delle risorse già previste, viene inoltre estesa a compensare i danni subiti dalle compagnie aeree anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno del medesimo anno.

Viene, infine, posticipato al 30 giugno 2021 il termine per la restituzione del prestito erogato all'Amministrazione straordinaria di Alitalia, per le indifferibili esigenze gestionali, legate al rilancio della compagnia aerea.

3. Proroga verificazioni strumenti metrici autoriparatori (art. 12, comma 6)

La validità delle verificazioni periodiche degli strumenti metrici delle imprese di autoriparazione e di revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

4. Disciplina sicurezza infrastrutture stradali (art. 13, comma 3)

Viene esteso al 1° gennaio 2022 il termine ultimo cui poter prorogare, a mezzo di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l'applicazione, anche alle strade di interesse nazionale non facenti parte delle rete transeuropea, della disciplina sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali prevista dal D.Lgs. n. 35 del 15 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2008/96/CE. Si estende, inoltre, al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a dettare, nel rispetto dei principi del richiamato decreto legislativo, la disciplina della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza dei suddetti Enti e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle strade finanziate dall'Unione Europea.

5. Arruolamento lavoratori marittimi (art. 13, comma 4)

Viene estesa al 31 agosto 2021 la facoltà di stipulare i contratti di arruolamento dei lavoratori marittimi in maniera semplificata, direttamente a bordo della nave e in presenza di due testimoni, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 codice della navigazione.

6. Tariffe autostradali (art. 13, comma 5)

Per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è giunto a scadenza, si prevede che, anche gli adeguamenti dei pedaggi autostradali relativi al 2021 siano differiti sino al perfezionamento del previsto aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari, che dovrà concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2021.

7. Esami patenti di guida (art.13, comma 6)

In considerazione delle problematiche connesse all'epidemia da Covid-19, si prevede che per le domande di conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova di teoria possa essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8. Ripartizione fondo TPL (art. 13, comma 7)

Si dispone che anche per l'esercizio 2021, la ripartizione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario delle Regioni a statuto ordinario, avvenga senza applicazione di penali, applicando le modalità stabilite dal D.P.C.M. 11 marzo 2013.

9. Fondo progettazione Enti Locali (art. 13, comma 8)

Viene esteso a 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento il termine massimo che gli Enti Locali devono rispettare per l'attivazione delle procedure per l'affidamento delle attività di progettazione di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, finanziate dallo specifico Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

10. Progetto rigenerazione urbana” Mantova Hub” (art. 13, commi 9 e 18)

Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto di rigenerazione urbana “Mantova Hub” nel 2021, superando alcune criticità progettuali, si consente al Responsabile Unico del Procedimento di apportare le opportune modifiche al contratto stipulato. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro.

11. Opere Commissario gare sci Cortina (art. 13, comma 10)

Viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna delle opere di viabilità approvate dal Commissario straordinario nominato per le competizioni sciistiche di Cortina e da quest'ultimo individuate come non indispensabili al regolare svolgimento delle prossime competizioni sportive. Per effetto di tale proroga, anche le funzioni del Commissario sono conseguentemente estese fino al nuovo termine.

12. Proroga buono viaggio (art. 13, comma 11)

Attraverso una modifica all'art. 200 bis del decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge n.77 del 17 luglio 2020, viene esteso al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo dei buoni viaggio istituiti per contribuire agli spostamenti con taxi e NCC da parte di alcune particolari categorie di utenti residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane e di province.

13. Divieto decurtazione corrispettivi TPL (art.13, comma 12)

Viene esteso fino alla fine dello stato di emergenza nazionale e comunque, non oltre il 30 aprile 2021, il divieto per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare alle imprese erogatrici di detti servizi decurtazioni dei corrispettivi, sanzioni o penali per le minori corse e percorrenze effettuate a causa dell'emergenza Covid-19.

14. Compensazioni Anas (art. 13, comma 15)

Si introducono alcune precisazioni formali e procedurali per il previsto riconoscimento ad ANAS spa delle compensazioni dei minori incassi dei canoni riscossi dai concessionari autostradali a causa dell'emergenza Covid-19, prevedendo che tali compensazioni siano determinate, con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 30 aprile 2021 previa presentazione, entro il 15 marzo 2021, da parte di ANAS di una rendicontazione sui mancati incassi.

15. Alta velocità Verona-Vicenza-Padova (art. 13, commi 16-17)

Al fine di velocizzare la realizzazione del 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione entro il 31 dicembre 2026, viene autorizzata Rete Ferroviaria Italiana spa, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del relativo contratto di programma-parte investimenti, a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro, a valere su risorse già disponibili.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Proroga termine in materia di svolgimento del processo amministrativo (art. 1, comma 17)

Vengono prorogate al 30 aprile 2021 le misure previste fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 25, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd decreto Ristori), in materia di svolgimento del processo amministrativo. Conseguentemente, le disposizioni che consentono la richiesta di discussione orale in modalità da remoto nel processo amministrativo (art. 4 del decreto-legge n.28/2020) si applicano anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR che si svolgono fino 31 gennaio 2021 e, fino alla medesima data, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che stabilisce le regole tecnico-operative per l'applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico prescinde dai pareri del Dipartimento della PCM competente in materia di trasformazione digitale, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

2. Proroga di termini in materia di svolgimento con procedura semplificata delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 6)

La disposizione proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, quanto disposto dall'art. 106 del DL n.18/2020 in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti e più precisamente che:

- in deroga alle disposizione del cod. civ. (art. 2364, 2 comma e 2478-bis), o di eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (Srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio;
- le Srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere,

nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe. Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 106, queste disposizioni si applicano anche alle associazioni e fondazioni diverse dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

3. Proroga termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1)

L'articolo 13, comma 1, estende alle procedure avviate entro il 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere all'appaltatore, secondo le modalità e le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.50 del 2016), un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista ovvero abbia già dato inizio alla prestazione senza richiederla, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante a legislazione vigente.

4. Proroga termini decreto legge "sblocca Cantieri" (art. 13, comma 2)

L'articolo 13, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di appalti, contenute nel decreto Legge "Sblocca cantieri" (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55). Si tratta in particolare delle seguenti previsioni:

- a) possibilità, per i soggetti attuatori di opere, di avviare le procedure di affidamento anche in caso di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione (lett. a);
- b) possibilità di affidamento semplificato dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo (lett. b).

La successiva lettera c) del medesimo art. 13, comma 2, proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità, per le stazioni appaltanti, di indicare il **subappalto** nel bando di gara in misura non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. La medesima disposizione proroga altresì, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell'applicazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche, nonché delle verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore.

5. Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 13, commi 13 e 14)

Viene prorogata al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cd sfratto per morosità) ed ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del DL 18/2020.

Viene, inoltre, estesa fino alla stessa data la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

6. Proroga art. 73 decreto legge n.18 del 2020, in materia di organi collegiali (art. 19 e allegato 1, n. 10)

La disposizione proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini previsti dall'art. 73 del decreto legge n.18/2020, che reca semplificazioni in materia di organi collegiali. Potranno pertanto essere svolte in modalità videoconferenza, tra le altre, le sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi.